



COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N° 215
del 13/07/2018

CONTENZIOSO E CONTRATTI

COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N° 38 DEL 11/07/2018

**OGGETTO: PROCEDIMENTO PENALE N. 2945/2013 R.G.N.R.. RIMBORSO
SPESE LEGALI A DIPENDENTI COMUNALI.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione C.C. n. 12 del 23.03.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 08.01.2018, di conferimento di titolarità della posizione organizzativa del Settore Contenzioso e Contratti ai sensi dell'art. 109 del D. L.vo n. 267/2000;

Premesso che, con procedimento penale n. 2945/13 R.G.N.R. l'autorità giudiziaria aveva disposto l'imputazione e rinvio a giudizio dei dipendenti comunali nell'esercizio delle proprie funzioni, Geom. M.L. e Ing. S.V, noti in atti, per aver rilasciato permesso a costruire ed autorizzazione paesaggistica ritenuti entrambi illegittimi in quanto emessi in evidente violazione della normativa vigente in materia, nonché per falsa attestazione resa in ordine all'istruttoria documentale;

Considerato che i dipendenti comunali anzidetti sono stati difesi durante il procedimento in questione, rispettivamente, dai sottoelencati legali di fiducia i cui nominativi sono stati comunicati a questa amministrazione comunale:

- Avv. Luigi CORVAGLIA, con studio in Maglie alla Via della Conciliazione, n. 4, per il dipendente M.L.;
- Avv. Edoardo SANTORO, con studio legale in Corsi alla Via Don Bosco, 1, per il dipendente S.V.;

Preso atto che, in merito al procedimento n. 2945/13 R.G.N.R., il Giudice del Tribunale di Lecce – 1^a Sezione Penale – Dott.ssa Bianca Maria Todaro, con sentenza n. 1726/18 Reg. Sentenze del 08.06.2018 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei dipendenti del Comune di Corsi M.L. e S.V. per il reato loro ascritto al capo a) della rubrica perché estinto per intervenuto rilascio del permesso in sanatoria ed ha assolto M.L. dal reato a lui ascritto al capo c) dell'imputazione perché il fatto non costituisce reato;

Vista la nota prot. 3306 del 26.06.2018, con cui il dipendente M.L. chiede la liquidazione dell'importo complessivo di € 7.106,42#, a saldo fattura n. 36 del 15.06.2018, regolarmente quietanzata dall'Avv. Luigi Corvaglia, per onorario nel procedimento innanzi al GUP e innanzi al Tribunale monocratico;

Vista, ancora, la nota prot. 3308 del 26.06.2018, con cui il dipendente S.V. chiede la liquidazione dell'importo complessivo di € 6.505,26#, a saldo fattura n. 36 del 15.06.2018, regolarmente quietanzata dall'Avv. Edoardo Santoro, per onorario nel procedimento innanzi al GUP e innanzi al Tribunale monocratico (IVA esente);

Considerato che il nostro ordinamento giuridico riconosce l'immanenza del principio, ancorando tuttavia il rimborso dell'amministrazione in favore di chi abbia operato per suo conto alla ricorrenza di determinate condizioni:

- assenza di dolo e colpa grave del soggetto;
- connessione tra il procedimento giurisdizionale e l'espletamento del servizio;
- assenza di conflitti d'interesse con l'ente di appartenenza;
- sentenza di assoluzione pienamente favorevole al dipendente;

Dato atto che il rimborso delle spese legali sostenute e spettanti alla fine del procedimento penale cui i dipendenti sono stati sottoposti, nell'esercizio delle loro funzioni, sono contenute nel limite dei minimi tariffari;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Rilevato che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione e come tale di competenza del Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 107 del D. L.vo n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Per quanto in narrativa esposto, di rimborsare ai dipendenti L.M. e S.V., noti in atti, le somme rivenienti da spese legali sostenute per la propria difesa nel procedimento penale n. 2945/13 R.G.N.R., conclusosi con assoluzione giusta sentenza n. 1726/18 Giudice del Tribunale di Lecce – 1^a Sezione Penale – Dott.ssa Bianca Maria Todaro, nel modo che segue:
 - - per € 7.106,42#, a saldo fattura n. 36 del 15.06.2018, regolarmente quietanzata dall'Avv. Luigi Corvaglia;
 - - per € 6.505,26#, a saldo fattura n. 36 del 15.06.2018, regolarmente quietanzata dall'Edoardo Santoro.

2. Di disporre per tale rimborso l'utilizzo delle somme disponibili sul capitolo 80/2 "Spese per liti" del corrente esercizio e sul capitolo 95 "Oneri straordinari della gestione corrente. Debiti pregressi per spese legali".

3. Di dare atto che la spesa è imputabile sull'esercizio contabile 2018.

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, art. 183, comma 8.

IL DIRIGENTE
F.to Luigi LANZILOTTO

.....

Visto: ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Cursi, li **11/07/2018**

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

.....

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata per oggetto all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Cursi, li _____

IL MESSO COMUNALE
F.to D'AUTILIA UMBERTO

.....

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dal Municipio li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Luigi LANZILOTTO
